

Reg. (CE) 13 luglio 2000, n. 1533/2000 (1)

Regolamento della Commissione

che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2) (3).

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 2000, n. L 175. Entrato in vigore il 3 agosto 2000.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

[La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o i sostanze psicotrope, modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o i sostanze psicotrope comprende modelli di dichiarazioni d'uso per le transazioni singole e multiple.

(2) Tenuto conto delle difficoltà derivanti dall'uso da parte degli operatori, di modelli non armonizzati e dall'utilizzazione di tutte le lingue ufficiali della Comunità, appare necessario stabilire un modello uniforme per tutti gli operatori al fine di facilitare il controllo delle dichiarazioni da parte delle autorità degli Stati membri.

(3) La maggioranza delle autorità competenti rilascia autorizzazioni limitate nel tempo, ma che il relativo termine non figura nel modello riportato nell'allegato del regolamento, che di conseguenza un'impresa può fornire in buona fede sostanze della categoria 1 o 2 a un'impresa la cui autorizzazione sia scaduta, e che è pertanto necessario indicare nei modelli di dichiarazione l'eventuale termine di validità.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o i sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, cui fa riferimento la direttiva 92/109/CEE,

ha adottato il presente regolamento:] (4)

(4) Abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Articolo 1

[Il regolamento (CE) n. 1485/96 è modificato come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo: 2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata (5).

2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: 2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata. (6).

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.] (7).

(5) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

(6) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

(7) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Articolo 2

[Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.] (8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione
Erkki Liikanen
membro della Commissione

(8) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Allegato (9)

1. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali singole di sostanze di categoria 1 e 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI
DELLE SOSTANZE DI CATEGORIA 1 E 2

(TRANSAZIONI COMMERCIALI SINGOLE)

Noi,

Nome _____

Indirizzo _____

Riferimento _____

all'autorizzazione/licenza/registrazione n. [1]

Rilasciata in
data _____

da _____

(nome ed indirizzo dell'autorità competente)

e valida fino a/validità illimitata (barrare la
dicitura inutile) _____

abbiamo ordinato a:

Nome _____

Indirizzo _____

la sostanza seguente: (nome e
n. NC) [2]

(quantità) _____

**La sostanza sarà utilizzata
unicamente per** _____

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente
unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione analoga
dell'uso conforme a questo modello o, per le sostanze dalla categoria 2, una dichiarazione
per transazioni commerciali multiple.

Firma _____

Nome _____

(caratteri a stampatello)

Mansione _____	Data _____
[1] Barrare la dicitura inutile.	
[2] Codice della nomenclatura combinata.	

2. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali multiple di sostanze di categoria 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DI
UNA SOSTANZA DELLA CATEGORIA 2

(TRANSAZIONI COMMERCIALI MULTIPLE)

Noi,
Nome _____
Indirizzo _____
Riferimento alla registrazione _____
Rilasciata in _____ da _____
data _____
_____ (nome ed indirizzo dell'autorità competente)

e valida fino a/validità illimitata (barrare la dicitura inutile)

intendiamo ordinare a:
Nome _____
Indirizzo _____

la sostanza seguente: (nome e codice NC) [1]
_____ (quantità) _____

La sostanza sarà utilizzata unicamente per

e corrisponde ad una fornitura che è normalmente ritenuta _____ mesi (massimo 12
sufficiente per _____ mesi).

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente
unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione dell'uso
conforme a questo modello o una dichiarazione per transazioni commerciali singole.

Firma

Nome

(caratteri a stampatello)

Mansione

Data

[1] Codice della nomenclatura combinata.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1485/96 ed è stato poi abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.